



COMUNE DI FAICCHIO

Provincia di Benevento

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 09-07-10

Faicchio, li 12-07-10

Il Segretario Comunale
PACELLI DOTT.SSA LUCIA

Oggetto:"Delibera di C.C. n.60 del 7/12/1992 avente ad oggetto:Contratto vendita suolo alla FAITEX-art.5 - Risoluzione". Determinazioni.-

L'anno duemiladieci il giorno nove del mese di luglio alle ore 19:00, presso la Casa Comunale sita alla via Regina Elena, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BORRELLI MARIO	P	MASTROCOLA GIUSEPPE	A
RICCIO RAFFAELE	P	FERRUCCI ANGELO	P
GINEPRI AMEDEO	P	FAPPIANO FERNANDO	A
FEDERICO MICHELE	P	LOMBARDI NINO	P
UCCI ANTONIO	P	RICCIO PASQUALE	A
FERRUCCI VINCENZO	A	PETRUCCI DELIA ADDOL.	A
LOMBARDI CARMELA	P	COCOZZA FILIPPO	P
COPPOLA SERGIO	P	MARENNA VINCENZO	P
PALMIERI ADRIANO	A		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 6.

Assume la presidenza il BORRELLI MARIO in qualità di Presidente assistito dal Segretario PACELLI DOTT.SSA LUCIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile | S

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to LAVORGNA Geom. GIUSEPPE

Relaziona il Sindaco-presidente, il quale richiama la delibera di C.C. n. 43 del 25/09/1976 ed il successivo atto del notaio Dott. Luigi Michele Delli Veneri Rep. 13971 del 30/06/1980, con cui veniva ceduto alla ditta FAITEX s.r.l. con sede in Busto Arsizio, un suolo edificatorio per la realizzazione di uno stabilimento industriale per la produzione di tessuti, sito nel Comune di Faicchio in località Selva di Sotto esteso complessivamente per mq.23.920 riportato in catasto partita 474, al F.22, p.lle 245(ex 134/b)Ha.1.13.20 e 246(ex 58/b) Ha.1.26.00, per l'importo di £.10.000.000. Che successivamente la ditta non ha realizzato i lavori per mancato finanziamento e detta società risulta ancora oggi iscritta al N.REA56762 con C.F. 00148270622 con sede legale il Faicchio via Camponi n. 22. Inoltre, precisa, che presso la Camera di Commercio non esiste depositato alcun elenco di soci fondatori e/o eventuali variazioni all'assetto societario. Il Comune con delibera di G.C. n. 76 del 27/04/2006 e n. 22 del 15/02/2007, incaricava un legale per dichiarare l'inefficacia dell'atto di vendita e rientrare il Comune nella disponibilità giuridica dell'immobile.

Pertanto propone di confermare la volontà del Comune alla risoluzione del contratto con notifica della deliberazione alla Società FAITEX srl, ai soci ed a tutte le parti cointeressate. Apre poi la discussione.

Interviene il Consigliere comunale Nino Lombardi (minoranza) il quale dichiara di votare a favore solo se si tratta di confermare la decadenza alla società, così come previsto dall'art. 5 del contratto di vendita.

Interviene il Consigliere comunale Ginepri Amedeo vice-Sindaco il quale nel richiamare la delibera di Consiglio Comunale N. 60 del 7.12.1992, ricorda che:" la delibera consiliare doveva essere notificata alla Ditta e che tale inadempienza potrebbe(uso il condizionale) essere superata dal fatto che le parti sottoscrivendo l'atto notarile erano a conoscenza di quanto in esso riportato e pertanto consenzienti che l'inadempienza comporta "ipso iure" la risoluzione dell'atto e che può ritenersi anche valida l'avvenuta pubblicazione della delibera all'Albo Pretorio, che ha valore di notifica erga omnes";

Inoltre fa presente che a sostegno di quanto asserito è opportuno leggere quanto riportato nel deliberato: "La Società inadempiente non potrà opporre eccezione alcuna e comunque dovesse eventualmente eccepire, la sua azione non avrà influenza sulla anzidetta risoluzione "ipso iure" già immediatamente ed inoppugnabilmente verificatasi. La risoluzione medesima verrà tempestivamente concretata con atto pubblico dichiarativo e unilaterale, per la registrazione e la trascrizione di legge, con la conseguente "annotazione" ai sensi dell'art. 2655-1° ed ultimo comma – del vigente codice civile, cui seguirà la tempestiva reintegrazione anche della intestazione catastale..... con le spese a carico della società inadempiente".

Infine, termina, precisando che quanto ipotizzato potrebbe trovare sostegno in una ricerca giurisprudenziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con atto del notaio Dott. Luigi Michele Delli Veneri Rep. 13971 del 30/06/1980, veniva ceduto alla ditta FAITEX s.r.l. con sede in Busto Arsizio, un suolo edificatorio per la realizzazione di uno stabilimento industriale per la produzione di tessuti, sito nel Comune di Faicchio in località Selva di Sotto esteso complessivamente per mq.23.920 riportato in catasto partita 474, al F.22, p.lle 245(ex 134/b)Ha.1.13.20 e 246(ex 58/b)Ha.1.26.00, per l'importo di £.10.000.000;
- che nel predetto atto all'art.5 è prevista una clausola risolutiva, con riguardo all'obbligo imposto alla Società di adibire il terreno acquistato per la realizzazione di uno stabilimento industriale ed a completare i lavori entro e non oltre il termine di anni

cinque dall'avvenuta promessa di contributo da parte dell'ente finanziatore, pena la risoluzione di diritto dell'atto di vendita, senza che la Società FAITEX srl possa accampare pretese di sorta o chiedere rivalsa di spese sostenute;

- che nonostante l'impegno la Società FAITEX srl non ha ottenuto il richiesto finanziamento necessario per la costruzione dello stabilimento;
- Che con delibera di C.C. di C.C. n. 60 del 7/12/1992, si provvedeva alla risoluzione dell'atto di vendita a favore della ditta FAITEX srl del lotto di terreno alla località Selva di Sotto ;
- Che tale atto come in esso riportato, andava notificato alla ditta FAITEX srl;
- Atteso che agli atti dell'Ente, stante il lasso di tempo trascorso, non risulta da ricerche effettuate che tale notifica sia stata eseguita ;
- Che pertanto, stante la non attuazione di essa, necessita provvedere alla conferma di quanto riportato nella deliberazione di C.C. n.60 del del 7/12/1992 e di provvedere come per legge alla notifica giudiziale ad ogni effetto di legge;
- Sentita la relazione del Sindaco e la sua proposta;
- Sentiti i vari interventi;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati:
 - 1) Confermare la delibera di C.C. n. 60 del 7/12/1992, di risoluzione dell'atto di vendita a favore della ditta FAITEX srl del lotto di terreno alla località Selva di Sotto di Ha.2.39.20 di cui F. 22, p.lle 245(ex 134/b) Ha.1.13.20 e 246(ex 58/b) Ha.1.26.00, per l'importo di £. 10.000.000, ai sensi dell'art. 5 dell'atto del notaio Dott. Luigi Michele Delli Veneri Rep. 13971 del 30/06/1980 e registrato a Cerreto Sannita il 2/07/1980 n. 501;
 - 2) Confermare altresì, quanto riportato nella delibera di C.C.n.43 del 25/09/1976 e precisamente " La Società inadempiente non potrà opporre eccezione alcuna e comunque dovesse eventualmente eccepire, la sua azione non avrà influenza sulla anzidetta risoluzione "ipso iure" già immediatamente ed inoppugnabilmente verificatasi. La risoluzione medesima verrà tempestivamente concretata con atto pubblico dichiarativo e unilaterale, per la registrazione e la trascrizione di legge, con la conseguente "annotazione" ai sensi dell'art. 2655-1° ed ultimo comma – del vigente codice civile, cui seguirà la tempestiva reintegrazione anche della intestazione catastale.....con le spese a carico della società inadempiente".
 - 3) Provvedere alla notifica del presente atto alla ditta FAITEX srl - Sede legale via Camponi n. 22 - Faicchio (BN);
 - 4) Incaricare il Sindaco ed il Responsabile dell'UTC di tutti i successivi provvedimenti (conferma nomina legale- annotazione del recesso all'atto di compravendita ecc.);
 - 5) Incaricare, altresì, il legale all'uopo incaricato, di attivare tutte le procedure per la risoluzione unilaterale così come previsto nella delibera della delibera di C.C. n.43/1976;
 - 6) Dare atto che l'eventuale spesa troverà copertura nel quadro economico del progetto da riapprovare per l'area P.I.P.;

7) Con separata votazione unanime rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4^a D. Lgs.vo 267/2000.-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BORRELLI MARIO

Il Segretario
F.to PACELLI DOTT.SSA LUCIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, su relazione dell'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
- E' stata affissa all' ALBO PRETORIO Il giorno **12-07-10** per rimanervi 15 giorni consecutivi come previsto dall'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000;
- E' stata comunicata al Prefetto di Benevento con nota prot. N. del _____ (art.135 comma 2 D.Lgs. 267/2000).

Faicchio, li **12-07-10**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PACELLI DOTT.SSA LUCIA

-
- **LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 12-07-10** (Art.134, comma 4 D. Lgs.vo n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PACELLI DOTT.SSA LUCIA

- **CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL** _____
- Per il decorso dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 D. Lgs.vo n. 267/2000);
Faicchio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PACELLI DOTT.SSA LUCIA